



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere-Rel.
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto

Divorzio; assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne. Presupposti.

Ud. 11/11/2021 CC
 Cron.
 R.G.N. 5639/2019

ORDINANZA

sul ricorso 5639/2019 proposto da:

BS , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
 presso lo studio dell'Avvocato
 che lo rappresenta e difende per procura speciale in
 calce al ricorso

-ricorrente -

contro

TA , elettivamente domiciliata in Roma, Via ,
 presso lo studio dell'Avvocato che
 la rappresenta e difende per procura speciale in calce al
 controricorso con ricorso incidentale condizionato

-controricorrente-ricorrente incidentale-



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 724 del
2018, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'
11/11/2021 dal Cons. Laura Scalia.

Numero sezionale 4631/2021

Numero di raccolta generale 38366/2021

Data pubblicazione 03/12/2021

FATTI DI CAUSA

1. SB ricorre con sei motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma n. 25598 del 2014, ha rideterminato il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia maggiorenne e non autosufficiente, A , nella minore somma di euro 300,00 al mese oltre al contributo al 50% per spese straordinarie mediche, nel resto confermando l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre, con la quale conviveva la figlia maggiorenne, ed il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.

2. La Corte di merito ha ritenuto che dal complesso delle risultanze processuali, ed in particolare dall'audizione della figlia, in difetto di prove tempestivamente dedotte, non si desumesse lo svolgimento di attività produttiva di redditi sufficienti a consentire alla figlia stessa di essere economicamente autosufficiente.

I giudici di appello hanno infatti concluso nel senso che incombe sul genitore, interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, l'onere di provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica o che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato, evidenza da scrutinarsi in relazione alle aspirazioni, al percorso scolastico del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore in cui il figlio abbia indirizzato la propria formazione.



3. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la signora
AT che deduce l'inammissibilità del ricorso e che, in via
incidentale condizionata, insiste per il riconoscimento in suo favore
di un assegno divorzile nella misura di euro 900,00 mensili.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Corte di merito ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito alcuna prova documentale o, ancora, richiesto, tempestivamente, prove sulle circostanze relative allo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia e tanto nonostante la parte avesse articolato prove in primo grado, nella seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.

I giudici di appello inoltre non avevano pronunciato sulla domanda in subordine articolata dal ricorrente, di assegnazione della ex casa coniugale direttamente alla figlia maggiorenne, in difetto di titolo dell'ex coniuge, proprietaria di altro immobile, locato a terzi.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza mancando il ricorrente di dedurre di aver coltivato, nei termini di cui alle menzionata memoria istruttoria di primo grado, istanza in appello e, ancora, di avere insistito nel giudizio di secondo grado per l'assegnazione della ex casa coniugale direttamente alla figlia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 246 cod. proc. civ., sulla incapacità a testimoniare, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

La Corte d'Appello aveva utilizzato, nonostante il richiedente ne avesse previamente eccepito l'inattendibilità ed avesse spiegato



specifico contestazione sulla capacità a testimoniare, le dichiarazioni rese all'udienza del 2 novembre 2017 da D A soggetto direttamente interessato alla lite ed ai suoi esiti, per ritenerne il carattere occasionale delle esperienze lavorative e la limitatezza dei guadagni conseguiti.

Il motivo è inammissibile oltre che infondato.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 246 cod. proc. civ. e la incapacità a testimoniare della figlia trattandosi di persona avente un interesse alla lite che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio, senza allegare puntualmente la posizione di testimone della prima, sentita all'udienza del 2 novembre 2017.

La sentenza impugnata dà atto infatti della mera audizione della figlia A su sua richiesta e senza la presenza dei difensori delle parti e quindi per modalità deformalizzate che rispondono a quelle proprie del giudizio di appello cameralizzato, ex art. 4, comma 15, della legge n. 898 del 1970 ed art. 737 cod. proc. civ., rispetto alle quali l'unico limite resta integrato dall'osservanza del principio del contraddittorio.

In ordine a siffatte modalità, espressive del potere del giudice di assumere informazioni nel formare il proprio convincimento, viene in valutazione l'esercizio del prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in cassazione se non per errata individuazione del valore probatorio o della regola probatoria applicabile, residuando a tanto il solo sindacato sulla motivazione nei termini consentiti dall'art 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. SU 30/09/2020, n. 20867; Cass. 09/06/2021, n. 16016; Cass. 12/10/2021, n. 27847), prospettiva estranea alla condotta critica.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 147, 148 e 155 *quinquies* cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.



3 cod. proc. civ., ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

I giudici di appello avevano mal interpretato le norme di riferimento – che sanciscono l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente dovendo poi il genitore che reputi venuta meno la dipendenza del figlio, darne la prova – ritenendo, invece, che il genitore dovesse fornire la prova documentale dell'attività lavorativa svolta dal figlio e la percezione dei redditi in misura sufficiente al mantenimento.

La Corte di merito aveva omesso il riferimento al titolo professionale acquisto dalla figlia, che avrebbe consentito di ritenerla nelle concrete condizioni per essere economicamente autosufficiente e con capacità reddituale, e aveva ritenuto rilevante la mancanza di prova circa l'insufficienza dei guadagni, ponendola a carico del ricorrente, senza trarre, invece, la colpevole inerzia della figlia nella voluta dipendenza.

I giudici di appello avevano omesso di considerare la titolarità dell'abilitazione professionale, il rifiuto dell'impiego presso il padre e delle offerte di lavoro, pure confessate dalla figlia, sentita in primo grado.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

La Corte territoriale aveva ritenuto, in modo non comprensibile, una residua dipendenza della figlia per l'insufficienza dei guadagni riducendo, all'esito, l'assegno di contributo al mantenimento e tanto dopo aver rilevato, solo poco prima, la mancanza di prova da parte del padre circa l'autosufficienza economica.

In tal modo era rimasta integrata quell'anomalia della motivazione destinata a non rendere percepibile, per contrasto insanabile, l'iter logico seguito dal giudice.



5. Dei motivi terzo e quarto deve darsi congiunta **trattazione** venendo per essi in valutazione la questione del diritto **del figlio** divenuto maggiorenne al mantenimento a carico dei genitori, nella raggiunta autosufficienza economica.

5.1. I motivi sono fondati.

5.2. Vanno richiamati i principi più di recente affermati da questa Corte, rimarcandosi così che, fermo l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904).

5.3. L'applicazione dell'indicata regola di giudizio si presta ad una sua declinazione in negativo, con riguardo al genitore convenuto in pagamento, secondo il seguente principio di diritto:

"In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;



dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".

5.4. Al principio enunciato si accompagna l'ulteriore, a completamento e piena composizione del primo, per il quale:

"Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso".

6. La Corte d'appello non si è attenuta agli indicati principi disponendo a carico del padre, pensionato, un assegno di euro 300,00 mensili in favore della figlia che, nata il 10 dicembre 1982, era, all'epoca del giudizio di appello, trentacinquenne, aveva conseguito il titolo di estetista, mancando di accertare in concreto che la figlia si fosse attivata per reperire, senza riuscirvi, un'attività lavorativa stabile senza spingersi ad onerare il padre, obbligato, di provare il conseguimento dell'indipendenza economica da parte della figlia.

Il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere a fronte della contraria domanda, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata.

7. Con il quinto motivo il ricorrente fa valere omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.



La Corte di merito nel quantificare l'assegno di contributo al mantenimento della figlia aveva considerato l'importo lordo della pensione mensile del ricorrente pari ad euro 1.400,00 e non quello netto di euro 1.200,00, come attestato dal certificato di pensione rilasciato dall'Inps, con conseguente non congruità e sostenibilità del primo non parametrato alla privazione della casa di proprietà e le esigenze di vita da coprire dal genitore pensionato con l'indicato importo.

8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. civ.

La Corte non aveva motivato sulla rideterminazione dell'assegno fissato in via apodittica in euro 300,00 mensili.

I motivi quinto e sesto restano assorbiti in ragione dell'accoglimento dei precedenti.

9. Il ricorso incidentale condizionato con cui la signora T ha insistito per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella esiguità della pensione goduta, di euro 900 mensili, e del canone percepito dalla locazione a terzi di un proprio immobili per euro 500,00 mensili, domanda respinta in primo e secondo grado con composizione degli interessi familiari in gioco per attribuzione all'ex coniuge della casa coniugale in quanto con lei convivente la figlia maggiorenne, ma non autosufficiente, resta anch'esso assorbito in ragione dei motivi accolti.

10. In via conclusiva, la Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto e assorbiti i restanti, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.



La Corte, rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto e assorbi i restanti ed il ricorso incidentale condizionato, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dell'11 novembre 2021

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

